

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti in Italia**

di Marco Bargagli

Nella **prassi commerciale internazionale** molto spesso le **aziende italiane corrispondono compensi** per l'effettuazione di **prestazioni di lavoro autonomo** nei confronti di **soggetti residenti all'estero** che si recano presso il **territorio nazionale**.

Inoltre, possono anche essere **erogati compensi** nei confronti di **non residenti** per l'**uso o la concessione in uso di attrezzature industriali commerciali o scientifiche che si trovano sul territorio dello Stato**.

Ciò posto, occorre esaminare attentamente il correlato trattamento fiscale, con particolare riferimento all'applicazione della ritenuta alla fonte del 30% a titolo d'imposta, ferma restando la possibilità di applicare le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Anzitutto l'[articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), prevede che: "i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 (n.d.r. enti o società soggetti passivi Ires), che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa".

Lo stesso [articolo 25, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) prevede che se i **compensi e le altre somme** di cui al comma precedente sono **corrisposti a soggetti non residenti**, il sostituto d'imposta che eroga gli stessi deve **operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%**, anche per **le prestazioni effettuate nell'esercizio d'impresa**.

In merito, sono esclusi dalla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i **compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero** e quelli **corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**.

Ai sensi dell'[articolo 25, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), è infine prevista l'applicazione della **ritenuta alla fonte del 30% a titolo di imposta**, anche **sulle somme corrisposte a non residenti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato**.

Anche in tale circostanza sono esclusi da tassazione i **compensi corrisposti a stabili**

**organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ex [articolo 25, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. 600/1973](#).**

In definitiva:

- una **prestazione di lavoro autonomo effettuata in Italia da un soggetto non residente**, professionista o impresa, deve essere assoggettata a **tassazione sul territorio dello Stato** con l'applicazione di una **itenuta a titolo di imposta pari al 30% applicata sulle somme erogate al prestatore del servizio**;
- i **compensi corrisposti nei confronti di un soggetto non residente per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche** che sono **situati nel territorio dello Stato**, sono soggetti ad una **itenuta alla fonte a titolo di imposta del 30%**, con **esclusione degli importi** erogati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

In **deroga alle disposizioni domestiche**, a **livello internazionale è possibile applicare la ritenuta alla fonte** prevista dalla **convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi** che, a determinate condizioni, consente di ridurre o talvolta azzerare il **prelievo fiscale**.

Si consideri l'esempio di un **artigiano muratore francese**, costituitosi sotto forma di **ditta individuale**, che si reca presso lo stabilimento di un'impresa residente a Milano, ove effettua **"prestazioni di ristrutturazione dei locali aziendali"**, **senza possedere una stabile organizzazione in Italia**.

In linea di principio l'[articolo 25, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) prevede l'applicazione di **una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%**, anche per **le prestazioni effettuate nell'esercizio d'impresa**.

In merito, **l'articolo 14 della convenzione internazionale** contro le doppie imposizioni sui redditi stipulata tra l'Italia e la Francia, rubricato *"professioni indipendenti"*, prevede che *"i redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa"*.

In un'altra circostanza, si assuma che un **prestatore di servizio tedesco** si rechi presso lo stabilimento di un'impresa residente a Torino, ove effettua **"prestazioni di pulizia e vigilanza"**, **senza possedere una stabile organizzazione in Italia**.

Anche in questo caso, l'[articolo 25, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) prevede l'applicazione di **una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%**, anche per **le prestazioni effettuate nell'esercizio d'impresa**.

Tuttavia, l'**articolo 14 della convenzione internazionale** contro le doppie imposizioni sui redditi stipulata tra l'Italia e la Germania, rubricato "professioni indipendenti", prevede che "*i redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.*"

Sul punto occorre tenere conto che, **per applicare direttamente il trattamento previsto dalla convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, il sostituto d'imposta italiano** che corrisponde i compensi, prima di effettuare il pagamento, deve procurarsi un **preciso set documentale** di seguito analiticamente illustrato:

- dichiarazione rilasciata dal beneficiario **effettivo dei redditi**, dalla quale deve risultare il **luogo di effettuazione della prestazione** (Italia o estero); in caso contrario **scatta la presunzione di territorialità sul territorio italiano**;
- certificazione rilasciata da parte dell'ufficio delle imposte estero ubicato nel **luogo di residenza del prestatore del servizio (società o persona fisica)**, dalla quale risulti che il percettore delle somme è un **soggetto fiscalmente tassato nello Stato estero**, ove presenta le **relative dichiarazioni dei redditi**;
- attestazione relativa all'**inesistenza di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato italiano**.

Seminario di specializzazione

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE: PROBLEMATICA RICORRENTI, INDICAZIONI NORMATIVE E I PRESUPPOSTI DI STABILE ORGANIZZAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)